

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7.

«Art. 2209 -*sexies* (Norme sul ricongiungimento familiare).

- 1. Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209 -*quater*, ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso di coniugi con fi gli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di **coniugi con fi gli minori fi no a tre anni di età si applica l'articolo 42 - bis** del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) nel caso di **coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse**, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;
- c) nel caso di **coniuge destinato in sede di servizio all'estero**, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;
- d) nel caso di **coniugi entrambi militari con fi gli minori**, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.»